



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 47/2024, avente ad oggetto **RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE**, promosso da

rilevato che con ricorso depositato in data 5/7/2024 i debitori istanti chiedevano (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori;

rilevato che con decreto dell'11/7/2024 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che con decreto del 17/10/2024 venivano rimessi gli atti all'OCC, con invito a modificare la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel modo seguente:

- prevedendo il soddisfacimento integrale delle spese legali relative alla procedura esecutiva immobiliare n. 197/2019 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Ragusa, nonché delle presumibili spese per compensi del delegato-custode e dell'esperto stimatore;
- comprendendo fra i creditori gli enti impositori e indicando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione quale titolare dei soli crediti per aggio e spese di riscossione;
- inserendo (previa verifica) l'ulteriore credito fatto valere dall'Ufficio Tributi del Comune di Vittoria, pari a euro 3.000,00 circa;

rilevato che in data 18/12/2024 l'OCC depositava nuovamente la proposta, per come modificata a seguito del decreto del 17/10/2024;

rilevato che in data 29/1/2025 l'OCC documentava di aver comunicato ai creditori mediante PEC la nuova proposta e dichiarava di non aver ricevuto osservazioni, ma meri aggiornamenti delle situazioni debitorie, precisando di non aver effettuato ulteriori modifiche del piano, considerato che i nuovi debiti (per somme comunque non rilevanti) sarebbero rimasti integralmente in capo ai debitori;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 78.901,78 quanto a entrambi i debitori istanti, di euro 16.352,72 quanto al solo e di euro 4.557,46 quanto alla sola

per il mantenimento della famiglia erano inferiori (in assenza della malattia di [redacted] e in ragione dell'età dei figli dei debitori istanti);

ritenuto che, peraltro, il sovraindebitamento è stato determinato anche da cause sopravvenute non imputabili ai debitori istanti (cessazione del rapporto di lavoro di [redacted] con i precedenti datori di lavoro, Angolo di Shiva e Sicilbon; malattia di F [redacted], con conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa);

ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:

- del reddito di [redacted] (circa euro 1.350,00 netti mensili) e della pensione di invalidità di [redacted] (circa euro 1.000,00 mensili);

- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.800,00);

- della rata mensile che i debitori istanti si sono impegnati a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 550,00 per cinque anni e nove mesi);

- del contributo prestato, per la fase iniziale del piano, dalla figlia dei debitori istanti, [redacted] (che svolge attività lavorativa in base a contratto a tempo indeterminato, con retribuzione pari a circa euro 1.450,00 netti mensili);

ritenuto che i creditori non hanno contestato né le percentuali di soddisfacimento previste dal piano, né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai debitori istanti;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [redacted] e [redacted] (nella versione modificata di cui alla nota di deposito del 18/12/2024);
- 2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- 3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
- 4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
- 5) dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Ragusa, 12 febbraio 2025.

Il giudice

Carlo Di Cataldo